Università
Ca'Foscari
Venezia

D.R. N. 531 /2026
Prot. N. 016691 del 03/07/2026

BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI UNIVERSITARIE/UNIVERSITARI NEL PERIODO GENNAIO 2026 - AGOSTO 2026

Premesse 2
Articolo 1 – Requisiti di accesso 2
Articolo 2 – Partecipazione al concorso 4
Articolo 3 – Risorse disponibili 6
Articolo 4 – Assegnazione del beneficio 6
Articolo 5 – Controlli 6
Articolo 6 – Responsabile del procedimento 7
Articolo 7 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali 7
Articolo 8 – Riferimenti per informazioni 8
Articolo 9 – Riferimenti normativi 8

Premesse

La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto una misura posta a sostegno del pagamento del canone di locazione degli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021; in particolare, all'art. 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che "*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario*".

La citata Legge 5 giugno 2025, n. 79, in sede di conversione del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter nel corpo dell'articolo 6 del citato Decreto Legge, apportando talune modifiche riguardanti, fra l'altro e per quanto qui d'interesse, la definizione dei requisiti di accesso al beneficio.

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, della Legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di Euro 300.000 a decorrere dal 2025.

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato *"Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato".*

L'Università Ca' Foscari Venezia disciplina tale agevolazione con il presente Bando, in ottemperanza alle sopracitate Leggi, alle quali viene data attuazione con il decreto MUR-MEF 10 settembre 2025, n.630.

Il beneficio consiste in un contributo per il canone di locazione sostenuto per il periodo intercorrente da gennaio 2026 a agosto 2026.

Articolo 1 – Requisiti di accesso

1. Le studentesse e gli studenti iscritte/iscritti per l'anno accademico 2025/2026 ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università Ca' Foscari Venezia, in regola col pagamento delle tasse e dei contributi per tale anno accademico (e per gli eventuali anni accademici precedenti) possono partecipare al presente Bando se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) essere in possesso di **attestazione ISEE 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** in proprio favore in quanto richiedenti il beneficio o dell'**ISEE Corrente 2026** valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o dell'**ISEE Parificato 2026, il cui valore non superi i 20.000,00 Euro**;
   b) **per il periodo da gennaio 2026 a agosto 2026**:
      - avere stipulato un contratto di locazione di un immobile abitativo ubicato in un Comune diverso da quello ove risiede la studentessa o lo studente nel periodo compreso da gennaio 2026 ad agosto 2026;

- avere una carriera attiva per i mesi di contratto per i quali si chiede il contributo: la studentessa o lo studente deve risultare regolarmente iscritta/iscritto all'anno accademico 2025/2026 e non aver presentato la rinuncia agli studi;

c) **essere iscritta/iscritto** per l'anno accademico 2025/2026 **non oltre il primo anno fuori corso del corso** di laurea/laurea magistrale a partire dal primo anno di immatricolazione;

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/stato iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- per la studentessa o lo studente, immatricolatasi/immatricolatosi al corso frequentato con lo status full-time e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status part-time, ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito, ciascun anno accademico frequentato con lo status di full-time viene conteggiato come due anni part-time.

  Per la studentessa o lo studente, immatricolatasi/immatricolatosi al corso frequentato con lo status part-time e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuta/divenuto full-time, ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito, gli anni di carriera vengono così calcolati:
  - due anni accademici frequentati con lo status di part-time vengono conteggiati come un anno full-time;
  - il singolo anno accademico frequentato con lo status di part-time verrà comunque considerato come un anno full-time;
  - in caso di revoca dello status part-time, due anni accademici frequentati con lo status di part-time verranno conteggiati entrambi come anni full-time (es. se ad una studentessa o ad uno studente immatricolata/immatricolato per l'anno accademico 2023/2024 viene revocato lo status part-time in precedenza ottenuto per il biennio 2023/2024 e 2024/2025, tali anni accademici saranno conteggiati come full-time e pertanto l'anno accademico 2025/2026 sarà considerato un terzo anno di iscrizione full-time con conseguente rideterminazione del requisito di merito per l'accesso ai benefici).

d) **non essere iscritta/iscritto, per più di una volta, al primo anno di corso universitario** (ossia l'immatricolazione a Ca' Foscari al corso di laurea/laurea magistrale deve risultare come prima immatricolazione in ambito universitario per tale livello di corso);

e) **non avere conseguito il titolo finale nelle sessioni relative all'anno accademico 2024/2025**;

f) **aver conseguito nel periodo 11 agosto 2025 – 10 agosto 2026 il seguente requisito minimo di merito:**

- per la studentessa o lo studente iscritto/iscritta al primo anno di corso nell'anno accademico 2025/2026: almeno 10 CFU se full time;
- per la studentessa o lo studente iscritto ad anni successivi al primo e comunque fino al primo anno fuori corso nell'anno accademico 2025/2026: almeno 25 CFU se full time o parametrati per il part time a seconda degli anni di corso.

  Il requisito di merito non è in ogni caso richiesto a coloro che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992.

Sono considerati utili al raggiungimento del requisito di merito sopra descritto anche i CFU riconosciuti da esami sostenuti successivamente all'immatricolazione al corso di laurea o laurea magistrale per il quale si richiede il beneficio, solo nei seguenti casi:

- carriera di contemporanea iscrizione;
- partecipazione al programma "Erasmus italiano";

- percorso “Minor” o percorso “Advanced course” purché sia stato interamente completato e gli esami siano stati inseriti anticipatamente nel piano di studi.

Fatto salvo quanto sopra disposto, non sono considerati validi i CFU derivanti da:

- esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
- esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale la studentessa o lo studente chiede il beneficio.

2. Le studentesse e gli studenti non devono essere beneficiarie/beneficiari di altri contributi pubblici per l’alloggio con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico. Tale beneficio risulta pertanto incompatibile con:
   - la Borsa per il diritto allo studio con lo status di “fuori sede”, assegnata dall’Università per conto della Regione del Veneto per l’anno accademico 2025/2026;
   - altri contributi e rimborsi riconosciuti da altri Enti pubblici o privati in materia di alloggio per il periodo ricadente da gennaio 2026 a agosto 2026.

   Potranno invece richiedere il rimborso le studentesse e gli studenti che hanno beneficiato della Borsa per il diritto allo studio per l’anno accademico 2025/2026, con lo status di “pendolare” o “in sede”, non essendo incluso in tale borsa il valore del servizio abitativo.
3. Le studentesse e gli studenti che intendono fare domanda per il beneficio descritto sono invitate/invitati prima di presentare domanda a verificare il possesso dei requisiti di accesso.
4. Si precisa che il contributo da corrispondere a ciascuna beneficiaria/ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l’importo della spesa effettivamente sostenuta dalla/dallo studentessa/studente per la locazione e dalla/dallo stessa/stesso documentata, come risultante dall’esito delle opportune verifiche effettuate dall’Ateneo.

Articolo 2 – Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso è obbligatorio **entro e non oltre le ore 12:30 di mercoledì 26 agosto 2026**:
   a) **compilare in ogni sua parte il form on line** disponibile alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Sostegno pagamento canone locazione 2026 che dovrà essere trasmesso telematicamente al Settore Diritto allo studio cliccando il pulsante “*invia modulo*”, allegando in un unico pdf la seguente documentazione:

   <u>CONTRATTO DI LOCAZIONE</u> che deve essere:
   - relativo ad una unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo che non sia di proprietà di uno dei membri del nucleo famigliare, situato in un Comune diverso da quello ove risiede la studentessa o lo studente;
   - a titolo oneroso;
   - redatto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e s.m.i.;
   - intestato/cointestato alla studentessa o allo studente richiedente il beneficio; non sarà considerato il contratto intestato a genitori o soggetti diversi dalla studentessa o dallo studente;
   - valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
   - il contratto potrà avere durata inferiore ai nove mesi, purché compreso nel periodo gennaio 2026 – agosto 2026 e in linea con tutte le indicazioni sopra menzionate;

   unitamente al contratto di locazione deve essere presentata:

- la documentazione relativa all'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) anche nel caso di contratto di locazione che aderisce alla Cedolare Secca

Nel caso in cui la studentessa o lo studente abbia preso alloggio a titolo oneroso presso le **residenze dell'ESU convitti, residence, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici della studentessa o dello studente, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio (da cui si desuma che inerisce il periodo per il quale la studentessa o lo studente chiede il sostegno al canone di locazione).

QUIETANZE DI PAGAMENTO. La richiedente o il richiedente dovrà:

- dichiarare nel form il mese/i mesi per il quale/i quali chiede il sostegno al canone di locazione, il relativo importo pagato;
- allegare fattura/ricevuta fiscale/bonifico comprovante il pagamento del canone mensile da parte della/del richiedente da cui emerga l'importo pagato e l'imputabilità di tale spesa a sé stessa/stesso.

Non saranno prese in considerazione le eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo: spese condominiali, utenze domestiche, spese di connessione internet ecc.) non inerenti al mero canone riportato nel contratto di locazione, né le commissioni di pagamento delle singole rate.

La documentazione inerente il contratto e i giustificativi di spesa relativi all'agevolazione richiesta dovranno essere raggruppati in **un unico file in formato pdf. non superiore a 10 MB da allegare al suddetto form on line**.

A conclusione della procedura la candidata o il candidato riceverà automaticamente, all'indirizzo indicato in fase di compilazione del form on line, una mail di conferma della presentazione della domanda.

b) **aver ottenuto dall'INPS l'attestazione ISEE 2026 valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, o l'**ISEE Corrente 2026** valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o nel caso di redditi esteri l'**ISEE Parificato 2026**, in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio. Nel caso di ISEE Parificato la studentessa o lo studente deve allegare tale documentazione al form on line di candidatura.

Nel caso di due (o più) studentesse o studenti appartenenti al medesimo nucleo famigliare, l'attestazione deve riportare la nota che la stessa si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ciascuna studentessa o ciascuno studente.

Sarà accettata l'attestazione ISEE riferita all'anno solare 2026, ossia richiesta dal 1° gennaio 2026 sino alla data di scadenza del presente bando; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.

Non saranno prese in considerazione né l'attestazione ISEE richiesta oltre il termine di presentazione della domanda di sostegno al pagamento del canone di locazione, né l'attestazione ISEE ordinaria che non si applica alle provvidenze per il diritto allo studio in favore del richiedente.

L'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio in favore del richiedente che presenti omissioni/difformità potrà essere accolta previa valutazione della documentazione relativa a tali difformità o autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà produrre via email al Settore Diritto allo studio (dirittoallostudio@unive.it) su apposito form.

Il valore dell'ISEE sarà recepito d'ufficio dalla banca dati dell'INPS previo consenso che la candidata o il candidato dovrà fornire obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda.

c) **essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando**.

2. **Non saranno accolte:**
   - le domande compilate erroneamente o incomplete della documentazione necessaria;

- le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 26 agosto 2026;
- le documentazioni integrative alla domanda già trasmessa.

Articolo 3 – Risorse disponibili

1. L'importo pro capite del contributo, che verrà riconosciuto alle studentesse o agli studenti aventi diritto, è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo delle studentesse e degli studenti aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.

   Si fa presente inoltre che il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo statali. L'eventuale mancata registrazione determinerebbe, quindi, l'impossibilità di dar seguito alla procedura. In tal caso, l'idoneità che la studentessa/lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio.

Articolo 4 – Assegnazione del beneficio

1. Effettuati i controlli sulle istanze presentate, l'Università provvederà, entro l'11 settembre 2026, a comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca i dati relativi al numero di studentesse e studenti idonee/idonei al contributo. Il Ministero, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individuerà l'importo pro capite del contributo da riconoscere alle studentesse e agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei.

   Una volta che il Ministero avrà assegnato la quota parte delle risorse ad ogni singola Università sarà pubblicata alla pagina www.unive.it/dirittoallostudio > Sostegno pagamento canone locazione 2026, la graduatoria con l'esito delle domande pervenute, l'indicazione dell'ottenimento o meno del beneficio e l'importo del contributo assegnato.
2. L'assegnazione del sostegno al canone di locazione è soggetta alle trattenute e oneri previsti per legge.

   Il Settore Diritto allo studio comunicherà (via mail all'indirizzo istituzionale matricola@stud.unive.it) alla studentessa o allo studente assegnataria/assegnatario del beneficio l'eventuale documentazione fiscale da compilare e ritrasmettere con le modalità e tempistiche che saranno rese note in tale comunicazione ed il periodo di accredito del contributo.
3. Il contributo sarà erogato **mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari** che dovrà risultare attiva (https://www.unive.it/pag/8742/).

Articolo 5 – Controlli

1. Le domande saranno verificate dal Settore Diritto allo studio successivamente al 26 agosto 2026.
2. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche è presentata dalla studentessa/dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
3. Le candidate e i candidati dovranno aver cura di conservare, per 5 anni, la documentazione originale, trasmessa in allegato al form on line di domanda. In caso di verifica l'interessata o l'interessato dovrà esibire al Settore Diritto allo studio dell'Ateneo la documentazione originale per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La mancata presentazione della documentazione originale o la difformità tra questa e la documentazione allegata al form on line, comporterà la decadenza dall'agevolazione ottenuta e la restituzione degli importi ricevuti; la restituzione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dal Settore Diritto allo studio dell'Ateneo.
4. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
5. I controlli e le verifiche sulla veridicità della autocertificazione della studentessa o dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e

con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.

6. La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo studio di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della decadenza dell'agevolazione.
7. Incorre nella revoca del beneficio:
   - chi ha ottenuto un beneficio analogo erogato da altro Ente;
   - chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n.445/2000).

   Resta fermo quanto previsto in materia di sanzioni dalla normativa vigente in campo nazionale, in particolare si richiamano gli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e alcune fattispecie di reato previste dal Codice Penale, artt. 495 e 483.

Articolo 6 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990, è la direttrice dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa

Articolo 7 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano le/gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse/essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

   I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e ai fini rendicontativi.

   Per le finalità sopra riportate, oltre alle/ai dipendenti e collaboratrici/collaboratori dell'Ateneo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all'Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Ateneo (quali, per esempio, relatori esterni, personale delle strutture ricettive). L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666.

   Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

   Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

   Le interessate e gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a protocollo@pec.unive.it.

   Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.

Articolo 8 – Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo studio (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- segnalazione all'indirizzo www.unive.it/aiutostudenti
- appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì: 9.30 - 12.30 e mercoledì 14:30 - 16:30

Articolo 9 – Riferimenti normativi

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n.750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014
D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147
Legge 30 dicembre 2020, n.178
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021
Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45
Legge 5 giugno 2025, n. 79
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2025, n. 630

Venezia, 03/07/2026

f.to La Rettrice
prof.ssa Tiziana Lippiello